



Comune di Alfonsine
Medaglia d'argento al valor civile e
medaglia d'argento al valor militare
(Provincia di Ravenna)

ORDINANZA
N. 14 DEL 22/08/2024

OGGETTO: PROVVEDIMENTO PER LA LOTTA CONTRO LA ZANZARA COMUNE (CULEX PIPIENS) PER LA PREVENZIONE E IL CONTROLLO DELL'INFEZIONE DA WEST NILE VIRUS MEDIANTE TRATTAMENTI ADULTICIDI NEI LUOGHI DI AGGREGAZIONE DELLE PERSONE PARTICOLARMENTE A RISCHIO.

IL SINDACO

Vista la necessità di intervenire a tutela della salute pubblica per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura delle zanzare;

Rilevato altresì che il vettore del virus è la specie di zanzara *Culex pipiens* (zanzara comune);

Vista la comunicazione pervenuta dalla Direzione Generale Cura della persona, salute e Welfare della Regione Emilia-Romagna Prot. 20.08.2024.0883298. U del 20.08.2024 ad oggetto "*Nuove indicazioni a seguito dell'intensa circolazione del virus West Nile nel territorio regionale*" acquisita agli atti con prot. Unione dei Comuni della Bassa Romagna n. 64103 del 20/08/2024;

Vista la comunicazione del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda USL della Romagna prot. n. 0219068/2024 del 21.08.2024, agli atti con prot. n. 64484 del 22/08/2024 ad oggetto "*Sorveglianza e controllo dell'infezione da West Nile virus: indicazioni a seguito della nota regionale del 20/08/2024*" contenente anche la proposta di adozione di ordinanza sindacale;

Rilevata l'intensa circolazione di West Nile virus su tutto il territorio regionale. Pertanto, nonostante ad oggi non risultino ulteriori casi di malattia neuroinvasiva riconducibile ad infezione virale da West Nile nella nostra provincia, la Regione ha innalzato tutto il territorio regionale ad un livello di rischio 3 (epidemia in corso);

Rilevato che la possibilità di diffusione del virus West Nile è connessa alla presenza di zanzare appartenenti al genere *Culex*, che si sviluppano in zone rurali ed urbane sovrapponendosi in quest'ultimo contesto alle zanzare tigre con cui condividono molti focolai larvali;

Considerato che nel Comune è vigente l'ordinanza sindacale ad oggetto "*Provvedimenti per la prevenzione ed il controllo delle malattie trasmesse da insetti vettori ed in particolare dalla zanzara*

tigre (Aedes albopictus) e zanzara comune (Culex pipiens)”, i cui contenuti si richiamano integralmente;

Considerato che nel Comune è vigente l’ordinanza sindacale “*Provvedimenti per la prevenzione dell’infezione da West Nile virus attraverso il contrasto al vettore zanzara comune (Culex Pipiens) in aree periodicamente allagate*” i cui contenuti si richiamano integralmente;

Considerato che nel Comune è vigente l’ordinanza sindacale “*Trattamenti adulticidi straordinari contro la zanzara comune del genere Culex per la prevenzione dell’infezione da virus West Nile*”, i cui contenuti si richiamano integralmente;

Considerato altresì che l’Amministrazione comunale sta attuando un piano di lotta integrata contro la proliferazione delle zanzare, che comprende trattamenti larvicidi periodici nei pozzetti presenti sul suolo pubblico e nei focolai attivi in fossati, canali, ecc... che si trovano alla periferia dei centri abitati;

Vista la necessità di intervenire a tutela della salute pubblica per ridurre la proliferazione delle zanzare *Culex pipiens*;

Rilevato che la malattia neuroinvasiva da West Nile virus si manifesta prevalentemente negli anziani e in persone affette da patologie croniche e che determinano immunodepressione;

Ritenuto che sussistano i presupposti per emettere un provvedimento atto ad assicurare l’esecuzione di trattamenti straordinari adulticidi per la lotta alla zanzara *Culex* negli spazi verdi circostanti ospedali, strutture socio-assistenziali e luoghi di aggregazione delle persone anziane con efficacia dalla data di pubblicazione della presente ordinanza e fino al **30 settembre 2024**, riservandosi comunque ulteriori determinazioni in relazione all’andamento delle condizioni meteorologiche;

Ritenuto di procedere conformemente a quanto indicato dalla Regione Emilia-Romagna;

Considerato che ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 241/90 e s.m.i. non è richiesta comunicazione di avvio del procedimento ai soggetti interessati, essendo provvedimento caratterizzato da ragioni di celerità, consistenti nel caso di specie nell'urgenza di dare immediata tutela dell'interesse pubblico sotteso all'ordinanza;

Attesa la palese situazione di potenziale rischio per la salute pubblica;

Sottolineata l'urgenza di provvedere ad alcune misure idonee per prevenire e controllare il rischio di diffusione di malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura delle zanzare come specificatamente indicate dal Piano Regionale Arbovirosi, dalla Regione Emilia-Romagna

nella nota del 20/08/2024 e dall'Azienda USL della Romagna nella nota del 22/08/2024 sopra richiamate;

Sottolineata inoltre la provvisorietà delle misure da adottare in vigore rispettivamente fino al 30 settembre 2024 ma con riserva di ulteriori determinazioni in relazione all'andamento delle condizioni meteo-climatiche;

Considerato quindi necessario procedere senza indugio all'adozione della seguente misura: obbligo di effettuare trattamenti adulticidi nei luoghi di aggregazione delle persone particolarmente a rischio;

Considerata la necessità di provvedere ad un'adeguata pubblicizzazione del presente provvedimento mediante forme di comunicazione rivolta ai soggetti pubblici e privati, ai cittadini ed alla popolazione presenti sul territorio comunale;

Visto il R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e s.m.i;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 e s.m.i;

Vista la L.R. 4 maggio 1982, n. 19 e s.m.i.;

Visto l'art. 117 del D.Lgs 31.03.1998 n. 112;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

Visto l'art. 15 del Regolamento Comunale di Igiene, Sanità Pubblica e Veterinaria "*Lotta agli insetti nocivi e molesti - disinfestazione e derattizzazione*";

Visto il "*Piano Regionale di Sorveglianza e Controllo delle Arbovirosi 2024*" della Regione Emilia-Romagna, approvato con delibera di Giunta Regionale n° 503 del 25.03.2024;

Nella sua qualità di Autorità Sanitaria Locale, visto l'art. 50 comma 4 e 5 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 267/00 del 18.08.2000 e s.m.i.;

ORDINA

A tutti i soggetti gestori di ospedali, case di cura, Hospice, CRA, RSA, case di riposo, comunità alloggio, case famiglia, centri diurni, centri sociali e altri luoghi di aggregazione di persone anziane con presenza di spazi verdi fruibili dagli utenti anche nelle ore serali, è fatto obbligo di:

- effettuare interventi adulticidi contro le zanzare con cadenza settimanale **fino al 30 settembre 2024**, utilizzando prodotti a basso impatto ambientale secondo le modalità indicate nelle "*Linee guida per un corretto utilizzo dei trattamenti adulticidi contro le zanzare*" reperibili al link: https://www.zanzaratigreonline.it/Media/686c3f91-3d92-432d-920f-b588b7848091/Zanzare-24_LG_adulticidi.pdf

- affidare l'esecuzione dei trattamenti a ditte specializzate del settore;
- affiggere nell'area interessata con almeno 48 ore di anticipo cartelli informativi che riportino la data e l'ora del trattamento;
- dare comunicazione preventiva del luogo e della data del trattamento all'Associazione Romagnola Apicoltori all'indirizzo mail info@arapicoltori.com per l'adozione delle misure necessarie alla tutela delle eventuali arnie presenti.

AVVERTE

- che le disposizioni della presente ordinanza sono impartite in applicazione del Regolamento Comunale di Igiene, Sanità Pubblica e Veterinaria;
- che i trasgressori della presente ordinanza sono passibili della sanzione amministrativa pecuniaria da € 103,00 a € 516,00 prevista dall'art. 4 del Regolamento Comunale di Igiene, Sanità Pubblica e Veterinaria;

DISPONE

- che alla vigilanza sul rispetto della presente ordinanza ed all'accertamento ed all'applicazione delle sanzioni provvedono, per quanto di competenza, il corpo di Polizia Locale, l'Azienda USL della Romagna nonché ogni altro Agente o Ufficiale di Polizia Giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti;
- che la documentazione attestante l'effettuazione dei trattamenti adulticidi, nelle forme e modalità previste dalla presente ordinanza, dovrà essere conservata presso la sede in cui sono stati eseguiti i trattamenti a disposizione degli organi di vigilanza di cui al precedente punto;
- che l'efficacia temporale del presente provvedimento decorre dalla data di pubblicazione dello stesso **fino al 30 settembre 2024** riservando di ulteriori determinazioni in relazione all'andamento delle condizioni meteo-climatiche;
- che il presente provvedimento immediatamente esecutivo, sia reso pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio online del Comune.

A norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., si comunica che avverso il presente provvedimento:

- potrà essere proposto ricorso ordinario al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio;

ovvero

- potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio.

Ufficio Responsabile del procedimento: Unione dei Comuni della Bassa Romagna Area Territorio e Ambiente - Servizio Igiene, Sanità ed Educazione Ambientale, P.zza Trisi n.4 Lugo (RA)

IL SINDACO

Sindaco
Riccardo Graziani